




COMUNE di CETRARO

(Provincia di Cosenza)



- Vademecum - Imposta di Soggiorno

Per i responsabili delle strutture ricettive

Che cos'è

È un'imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, avente per oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale».

Il Comune di Cetraro, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 06 marzo 2018, ha istituito l'imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo Regolamento.

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Soggetti passivi dell'imposta

Soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono i soggetti, non residenti nel Comune di Cetraro, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, i quali

devono versare l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, nella misura delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

Applicazione e misura dell'imposta

L'imposta di soggiorno è applicata a decorrere **dal 1° Gennaio 2019, per il periodo di imposta 1° Aprile – 30 Settembre di ciascun anno.**

L'imposta è dovuta per ciascuna persona e per ciascun pernottamento, fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Tariffe

<u>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE</u>	Imposta per persona e per pernottamento fino ad un massimo di n. 5 (cinque) pernottamenti consecutivi.
Albergo 1 stella	€ 1,00
Albergo 2 stelle	€ 1,00
Albergo 3 stelle	€ 1,00
Albergo 4 stelle	€ 1,20
Albergo 5 stelle	€ 1,50
Residence turistico-alberghiere	€ 1,00
Villaggi alberghi	€ 1,00

<u>STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE</u>	Imposta per persona e per pernottamento fino ad un massimo di n. 5 (cinque) pernottamenti consecutivi.
Agriturismi	€ 1,00
Bed & Breakfast	€ 1,00
Affittacamere	€ 1,00
Case ed appartamenti per vacanze	€ 1,00
Case per ferie	€ 1,00
Appartamenti ammobiliati per uso turistico	€ 1,00
Case religiose di ospitalità	€ 0,50
Ostelli	€ 0,50

STRUTTURE ALL'ARIA APERTA	Imposta per persona e per pernottamento fino ad un massimo di n. 5 (cinque) pernottamenti consecutivi.
Campeggi	€ 0,50
Villaggi turistici	€ 0,50

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i residenti nel Comune di Cetraro;
- b) i minori entro il dodicesimo anno di età;
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico per ogni 20 partecipanti;
- d) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in regime di day ospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/i dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";
- e) gli studenti che alloggiano in strutture ricettive in occasioni di iniziative culturali (escluse le gite scolastiche) o eventi istituzionali organizzati dal Comune o dagli istituti scolastici la cui direzione ha sede sul territorio comunale;
- f) coloro che pernottano presso ostelli o strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione comunale di Cetraro;
- g) i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
- h) gli appartenenti alla forze di Polizia Statale, Provinciale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri che pernottano per esigenze di servizio;
- i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- l) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- m) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

Il riconoscimento delle esenzioni di cui al comma precedente è subordinato alla presentazione di apposita **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, nella quale dovranno essere indicati i motivi dell'esonero. La predetta dichiarazione deve essere consegnata al gestore della struttura che è tenuto a conservarla ed esibirla su richiesta del Comune ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo.

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cetraro sono tenuti a:

1) **Rilasciare** a coloro che hanno pernottato nella struttura ricettiva, apposita **ricevuta attestante l'avvenuto versamento dell'imposta**, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di pagare l'imposta, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare e sottoscrivere allo stesso la **dichiarazione di omesso versamento**. Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare e sottoscrivere la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva, dovrà, nello stesso momento, compilare specifica **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**. Tale adempimento può avvenire senza il consenso espresso dell'interessato, come previsto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 193/2003. **Entrambe le suddette dichiarazioni, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, devono essere trasmesse all'Ufficio Tributi per via telematica a mezzo posta certificata all'indirizzo: tributi.cetraro@asmepec.it, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.**

2) **Trasmettere** all'Ufficio Tributi del Comune di Cetraro, all'indirizzo PEC tributi.cetraro@asmepec.it, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, apposita **dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000**, completa dei dati richiesti, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente. La dichiarazione va comunque presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.

3) **Versare** al Comune di Cetraro gli importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno, entro il 15° giorno dalla fine di ciascun trimestre solare con una delle seguenti modalità:

a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria
IBAN: IT36U0538780740000043073203 - causale "IMPOSTA DI SOGGIORNOTRIMESTRE - ANNO

4) **Trasmettere** all'Ufficio Tributi del Comune di Cetraro, all'indirizzo PEC tributi.cetraro@asmepec.it, entro il termine ultimo **del 20 Gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, il Conto della Gestione dell'Agente Contabile**, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 267/2000, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/ Legale Rappresentante) della struttura ricettiva, (anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero), redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (**Modello 21**) disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Comune provvederà a trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, il Modello 21 riepilogativo entro il termine di cui all'articolo 233, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Il Comune è tenuto a segnalare alla Corte dei Conti la mancata presentazione del Conto della Gestione.

5) Conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di poterla esibire, a richiesta del Comune di Cetraro, in occasione di eventuali controlli.

6) Informare i propri ospiti, mediante l'affissione in appositi spazi, dell'applicazione, dell'entità, e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Scadenze trasmissioni dichiarazioni e versamenti anno 2021

II° Trimestre 1 Aprile 2021 - 30 Giugno 2021 S scadenza riversamento **15 Luglio 2021**

III° Trimestre 1 Luglio 2021 - 30 Settembre 2021 Sscadenza riversamento **15 Ottobre 2021**

Riferimenti normativi

- Art. 4 del D. Lgs. 23/2011;

- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 06 marzo 2018.

Per informazioni:

Comune di Cetraro (CS) - Ufficio Tributi

Telefono 0982/987211

E-mail: tributi@comune.cetraro.cs.it

Orario di apertura:

Lunedì e Mercoledì ore 9,00 -12,00